

AVVISO ALLA CLIENTELA

DEPOSITI “DORMIENTI”

Ai sensi del D.P.R 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicurazione si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

In relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro.

Sono considerati “dormienti”

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Depositi al portatore “dormienti”

Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentanti, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a cento euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi “dormienti”. Nei rispetti degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco unito al presente avviso, i relativi rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che in mancanza di dispositivi entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il nostro personale è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.